



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Udienza del 29/11/2022 N. 1516/2022 RG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133

nella causa promossa

da

ESAKHIEL RAEES rappresentato e difeso dall'Avv.to PIRONTI ANTONIO nonchè dall'Avv.to LARATRO MASSIMO Indirizzo Telematico; e dall'Avv.to VITALE DOMENICO Indirizzo Telematico; ed elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico

RICORRENTE

contro

FOODINHO S.R.L. rappresentata e difesa dall'Avv.to TANCA FRANCESCO e dall'Avv.to PAGANI FEDERICA ed elett.te dom.ta presso lo studio in PIAZZA CINQUE GIORNATE, 10 20129 MILANO

RESISTENTE

OGGETTO: accertamento lavoro subordinato e licenziamento

PQM

dichiara che tra il ricorrente ESAKHIEL RAEES e la società convenuta FOODINHO SRL è intercorso un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 L. 81 del 2015 dal 19.02.2021 al 27.12.2021 con applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato



a tempo pieno, applicazione del CCNL commercio ed inquadramento nel VI livello corrispondente;

dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 7.1.21 e lo annulla;
condanna FOODINHO SRL:

a reintegrare il ricorrente ESAKHIEL RAEES nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto nella misura di € 717,88 lordi mensili dalla data del licenziamento fino a quella di effettiva reintegrazione (dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative nonchè quanto avrebbe potuto percepire) oltre interessi e rivalutazione monetaria;

a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegrazione;

a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in € 6.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.

Sentenza esecutiva

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione

Milano, 29/11/2022

il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio

